

COMUNE DI NOVALEDO

Provincia di Trento

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
"Regolamento per l'applicazione del Canone di
concessione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate (L. 160/2019)"**

L'ORGANO DI REVISIONE

Sonia Rossi - dottore commercialista

Passaggio B. Disertori n. 15 - 38121 Trento (TN)

Tel. +39 0461 097165 pec sonia.rossi@pec.odctrento.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 03/03/2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (Legge 160/2019)

La sottoscritta dott.ssa Sonia Rossi, nominata revisore unico del Comune di Novaledo, con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 11/01/2021

Premesso che

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019: *“A decorrere dal 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.*
- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- detta proposta di Regolamento è stata trasmessa al revisore per l'acquisizione del parere in data 02/03/2022;

Considerato

- che la proposta di regolamento per l'applicazione del canone mercatale si articola nei seguenti punti principali:
 - Art. 1 Istituzione del canone mercatale
 - Art. 2 Presupposto del canone
 - Art. 3 Soggetto passivo
 - Art. 4 Autorizzazione/concessione
 - Art. 5 Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio
 - Art. 6 Determinazione delle tariffe
 - Art. 7 Modalità e termini per il pagamento del canone
 - Art. 8 Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza
 - Art. 9 Sanzioni e indennità
 - Art. 10 Rimborsi
 - Art. 11 Disposizioni finali
- il punto 2.3 del dispositivo della delibera della Giunta provinciale nr.443 del 19.03.2021 avente ad oggetto *“Criteri e modalità da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 76, comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio*

2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio) ed indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale sul commercio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 1, dal comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160"

- che per le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante, è confermata, in vigore del "canone" di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019, la facoltà stabilita in capo ai comuni dalla deliberazione della Giunta provinciale 1881/2013 di operare con proprio regolamento le seguenti scelte in relazione all'applicazione ed alla gestione del "canone mercatale" rispetto al canone di posteggio di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 17 del 2010, anche alla luce dei servizi aggiuntivi all'occupazione di suolo pubblico effettivamente resi all'utente:
 - a) il canone di posteggio provinciale viene conglobato nelle tariffe del "canone" nazionale ma con l'evidenza della quota specifica relativa all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
 - b) nella disciplina del canone di posteggio provinciale viene conglobato anche il "canone" nazionale determinando un corrispettivo complessivo ma con evidenza univoca delle quote distinte relative all'occupazione del suolo pubblico ed all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
 - c) mantenere distinti i due canoni, senza che questo comporti un aggravio finanziario per l'utente rispetto alle due opzioni di cui alle lettere a) e b);
- di avvalersi della facoltà prevista dalla suddetta delibera alla lettera a) del punto 2.3 del dispositivo ovvero di conglobare il precedente canone posteggio nelle tariffe del "canone" nazionale;
- che è stata verificata la completezza del regolamento nel rispetto del principio di coerenza;
- che è stato verificato il rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma regolamentazione, e il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il nuovo regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2022;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (L. 160/2019)".

Trento, 03/03/2022.

L'ORGANO DI REVISIONE

Sonia Rossi
Dott.ssa Sonia Rossi

